

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL' IMMOBILE POSTO

NELLA FRAZIONE DI MULINO (ex Scuola Materna)

Scrittura privata non autenticata

L'anno duemila ____ (20 ____), il giorno ____ (____) del mese di _____, in Savignano sul
Panaro,

TRA

il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** con sede in Savignano s/P (MO), Via Doccia n. 64
codice fiscale e partita IVA 00242970366, in persona del/la dott./ssa
_____, in qualità di _____ del Comune, agente in
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale in seguito indicato come "Concedente", e
non altrimenti, quale responsabile del procedimento, in base ai poteri a lui attribuiti con
decreto del Sindaco prot. n. _____ in data _____, di seguito per brevità
denominato "Comune";

E

La Associazione.....con sede in _____, via n., rappresentato
dal Sig. nato a il, il quale agisce e stipula il presente atto in qualità di
Presidente della Associazione....., di seguito indicato come "Assegnatario";

PREMESSO che

- il Comune di Savignano ha richiesto in concessione d'uso il fabbricato posto nella
frazione di Mulino denominato Ex Scuola Materna dall'attuale proprietà, dichiarandosi
disponibile ad individuare, tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, il
soggetto terzo che ne assicuri il presidio e destinandola ad attività con scopi sociali e
comunque privi di lucro;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 10/08/2020 è stato approvato il

comodato gratuito al Comune di Savignano s.P e disposto di individuare

un'organizzazione priva di fini di lucro in grado di utilizzare l'immobile per finalità sociali, definendo anche le linee di indirizzo per il Responsabile interessato alla materia;

- Con determinazione a firma del Responsabile dell'Ara Affari Generali Reg. Gen. N. ___ del _____ si approvava l'avviso pubblico per l'individuazione di organizzazione priva di fini di lucro per l'utilizzo del fabbricato in parola;

- l'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio al n. ___ dal giorno _____ a tutto il _____;

- alla data del _____ sono state assunte al protocollo generale dell'Ente le domande presentate ai fini della suddetta procedura, con prot n. _____;

- il giorno ___ del mese di ___ alle ore ___ nei locali siti in Via Doccia, 64 sede della Residenza Municipale del Comune di Savignano sul Panaro, si è riunita la commissione nominata con provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali prot. N. ___ in data _____ che ha valutato l'offerta pervenuta;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino in data _____ n. ___ si approvava l'affidamento in concessione in uso del fabbricato di Mulino all'Associazione _____

- al fine di consentire l'occupazione dell'immobile in oggetto, è necessaria la sottoscrizione di un atto scritto.

Per quanto sopra argomentato, con la stipula del presente atto,

SI ASSEGNA L'IMMOBILE IN PAROLA PER LA RELATIVA GESTIONE

ART. 1 - PREMESSA

La premessa e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente atto non comporta traslazione di potestà pubbliche. Alla presente

assegnazione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'assegnatario con la sottoscrizione del presente atto s'impegna all'adempimento di tutti gli obblighi e al rispetto delle condizioni in esso contemplate.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente atto è l'assegnazione dell'immobile posto nella frazione Mulino denominato Ex Scuola Materna sito in Via _____, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio ___ Particella ___, per una superficie totale di circa ___ mq lordi, il tutto come meglio individuato nell'allegata planimetria ("Allegato n. 1") che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto.

Il fabbricato e le aree di pertinenza, è concesso esclusivamente per finalità sociali, a titolo precario e temporaneo, nello stato di conservazione e manutenzione attuale, come descritto in apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti al momento della consegna del locale ("Verbale di consegna").

ART.3 - DESTINAZIONE D'USO

Il bene sopra descritto viene assegnato, a titolo precario e temporaneo, in uso nello stato in cui si trova. Il suo utilizzo è quello relativo alle attività indicate dall'assegnatario in sede di presentazione del progetto al momento della gara.

L'assegnatario si fa carico comunque di tutte le spese relative alla conduzione dell'immobile comprese eventuali piccole opere di manutenzione si dovessero rendere utili. Sono a carico del soggetto aggiudicatario anche tutte le spese relative alle utenze.

È vietato variare la destinazione d'uso dell'immobile, sopra esposta.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione, ha decorrenza dal giorno 01/___/20___ e validità sino al 23.08.2021, rinnovabile alla scadenza per uguale periodo previa verifica dei risultati conseguiti, salvo cessazione anticipata del comodato da parte del proprietario verso il

Comune.

L'assegnatario s'impegna alla riconsegna dell'immobile alla scadenza pattuita.

In ogni momento l'assegnatario potrà comunicare con raccomandata A/R, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, la propria intenzione di liberare il locale.

Il Comune potrà richiedere la restituzione del locale prima della scadenza del termine di cui sopra con un preavviso di 30 giorni.

ART.5- DECADENZA

L'immobile assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente in ottemperanza a quanto sopra disposto e l'assegnatario dovrà garantirne la custodia, la tutela e la manutenzione ordinaria pena la decadenza del presente atto, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per atti di vandalismo e/o danneggiamenti alle strutture ed impianti derivanti dall'utilizzo del locale concesso.

ART. 6 – REVOCA

Viene fatta salva l'ipotesi di revoca della presente assegnazione e per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico ovvero nell'ipotesi che l'attuale rapporto concessorio tra Polis Fundie Comune muti del tutto o in parte. La presente convenzione potrà essere revocata con semplice preavviso di giorni 30 (trenta), ad insindacabile giudizio del Comune. In tale evenienza, all'assegnatario non spetterà, per il periodo di mancato uso, alcun rimborso, indennizzo od altro.

ART.7- OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Pena la decadenza del presente atto, l'assegnatario ha l'obbligo di:

- non mutare la destinazione d'uso del bene senza previa autorizzazione scritta;
- non sublocare, anche parzialmente, i locali a terzi. L'Associazione può concedere in affitto le sale, previo pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, e secondo il seguente ordine di priorità: alle scuole, alle Associazioni, ad artisti, a privati cittadini;

- mantenere adeguato il bene nel tempo, a tutte le norme di legge antinfortunistiche ed igieniche;

- osservare e far osservare a tutte le persone che avranno facoltà di accesso all'immobile le norme di sicurezza, igiene e di prevenzione incendi, obbligandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi e ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando il Comune da ogni responsabilità e da pretese di terzi;

- non adibire l'immobile ad attività illecite. Si riterrà configurabile il presupposto allorché fosse accertato in termini di legge o investigativi l'utilizzo degli stessi sia come appoggio che operativo per attività penalmente perseguibili;

- custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, garantendone la custodia, la tutela e la vigilanza assidua;

- farsi carico della pulizia del bene assegnato e delle relative pertinenze e farsi carico delle utenze;

- non provocare danni all'immobile;

- non abbandonare l'immobile senza gravi motivi, per un periodo superiore a 6 mesi;

- porre in essere tutte le opere di manutenzione ordinaria;

- non eseguire opere di carattere permanente o temporaneo senza il preventivo consenso Comune che potrà, in caso contrario, pretendere il ripristino delle condizioni originarie compresa una eventuale sanatoria nei termini di legge o la rimozione dell'abuso entro il termine disposto.

- realizzare il programma annuale di iniziative e di attività proposto al Comune ed a motivare le principali variazioni eventualmente intervenute rispetto alle previsioni.

L'eventuale uso dell'immobile per attività ed iniziative non previste dalla presente Convenzione, comprese possibili iniziative e attività che prevedano somministrazione di

alimenti e bevande, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

ART.8 - CANONE

Le parti convengono che l'immobile è assegnato a titolo gratuito e competono all'assegnatario solo le spese di utenza e di manutenzione ordinaria.

ART.9- VISITE SOPRALLUOGO

In qualunque momento lo ritenga opportuno, il Comune avrà il diritto, e l'assegnatario avrà l'obbligo di concedere, previo appuntamento, visite ed ispezioni volte a verificare lo stato dei luoghi. Qualora vengano riscontrate al riguardo mancanze od inadempimenti da parte dell'assegnatario, il Comune avrà il diritto di chiedere, per iscritto con raccomandata A/R o tramite PEC, il rispetto delle clausole contrattuali..

Resta fermo il diritto del Comune di decretare a suo insindacabile giudizio, fin dalla prima contestazione, l'immediata decadenza della presente.

ART. 10 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E COSTITUZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA

L'Assegnatario solleva espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile per eventuali danni a persone o a cose che dovessero derivare da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene assegnato e si obbliga altresì a tenere comunque indenne e manlevato il Comune da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni da parte di terzi e da qualunque conseguenza potesse derivare al Comune.

A tal uopo l'assegnatario:

a) è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comune e i terzi per tutti i danni a persone e/o cose che possano discendere a qualunque titolo dall'uso dell'immobile e dagli interventi di manutenzione che l'assegnatario porrà in essere;

b) sarà in ogni caso responsabile dei danni conseguenti all'imperizia e/o negligenza del personale impiegato nei lavori, nonché alla malafede ed alla frode nelle somministrazioni o nell'impiego dei materiali;

c) l'assegnatario assume, in particolare, l'obbligo di sottoscrivere una copertura incendio e rischi accessori per i danni a arredi ed attrezzature portate all'interno della struttura , ivi compresi i danni a terzi da Incendio , oltre che una polizza di assicurazione a copertura dei rischi inerenti le attività esercitate all'interno della struttura assegnata.

ART. 11- RICONSEGNA

Decorso il termine di scadenza della presente concessione, l'assegnatario è tassativamente tenuto alla riconsegna del locale. All'atto della riconsegna il bene oggetto del presente atto dovrà essere completamente libero da oggetti e persone. L'assegnatario risponderà dei deterioramenti, fatto salvo il normale degrado derivante dall'uso dell'immobile di cui al presente atto, e degli ammanchi che si riscontrassero al momento della riconsegna. Inoltre l'assegnatario risponderà di eventuali spese dovute al ripristino del locale. Alla scadenza del presente convenzione l'assegnatario provvederà alla restituzione delle chiavi.

ART. 12- ONERI FISCALI E VARI

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - Titolo 1° del T.U. Del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

ART. 13-CODICE ETICO E RISERVATEZZA

Le Parti autorizzano il trattamento reciproco dei propri dati in relazione al procedimento di cui si tratta nel rispetto ed entro i limiti della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e di cui al Reg. UE 679/2016.

ART. 14-CLAUSELE DI INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del presente atto l'assegnatario dichiara di non ricadere nelle seguenti ipotesi:

- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

presente atto;

- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'assegnazione di cui trattasi;

- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'assegnazione in oggetto;

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- di trovarsi, relativamente al presente atto e al procedimento dal quale esso è derivato, in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni è causa di decadenza della presente concessione.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto il Foro competente è quello di Modena.

Savignano sul Panaro, ___/___/2020

IL COMUNE

L'ASSEGNATARIO

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. si approvano specificamente le clausole

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15.

IL COMUNE

L'ASSEGNATARIO